

# **TI\_GERICHTE 11.1995.190 vom 2. Februar 1996**

TI Tribunale d'appello, 1996-02-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.190](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.190)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.190 du 2 février 1996

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.190 del 2 febbraio 1996

## **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il Pretore ha respinto la petizione 3 dicembre 1993 perché a suo parere il termine di 90 giorni accordato in virtù dell'art. 961 cpv. 3 CC per promuovere le cause di merito poteva essere prorogato dal giudice, ma non sospeso ai sensi dell'art. 107 CPC, trattandosi di un termine perentorio del diritto federale e ostandovi la sicurezza del diritto. L'ordinanza di sospensione della causa emanata il 22 aprile 1991 era pertanto irrita ed essendo nel frattempo decaduta la validità dell'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale, l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale promossa con petizione 3 dicembre 1993 era avvenuta tardivamente. L'appellante ritiene invece che il termine per l'inoltro della causa di merito può essere sospeso in ossequio al diritto processuale cantonale. Ciò sarebbe il caso, appunto, per il termine in esame, a suo dire sospeso validamente in virtù dell'art. 107 CPC, la causa in accertamento del credito promossa nel Canton Nidvaldo potendo esplicitare effetti anche nella procedura volta all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale e la sospensione giustificandosi alla luce del principio dell'economia processuale.

### **E. 2**

a) L'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani ed imprenditori deve aver luogo entro tre mesi dal compimento del lavoro (art. 839 cpv. 2 CC). Il termine è salvaguardato già con l'iscrizione provvisoria (961 cpv. 1 n. 1 CC e 22 cpv. 4 RRF), che il giudice decide in procedura sommaria (art. art. 4 n. 19 LAC, 961 cpv. 3 CC). Giusta l'art. 961 cpv. 3 CC il giudice accorda l'iscrizione provvisoria dietro giustificazione di un interesse da parte del richiedente, ne stabilisce esattamente la durata e gli effetti e fissa, se occorre, un termine per far valere giudizialmente la pretesa. L'obbligo di limitare nel tempo la durata dell'iscrizione provvisoria ha per scopo di limitare la durata dell'insicurezza giuridica creata dall'iscrizione provvisoria e di costringere il beneficiario a farsi parte diligente, adottando i passi necessari per ottenere l'iscrizione definitiva, entro il termine fissatogli. Occorre infatti evitare che la situazione di incertezza creata dall'iscrizione provvisoria abbia una durata indefinita (DTF 101 II 67, 99 II 390 seg.). b) Un'iscrizione provvisoria dev'essere cancellata d'ufficio quando sia avvenuta l'iscrizione definitiva corrispondente o sia trascorso infruttuosamente il termine fissato dall'ufficiale o dal giudice per richiederla (art. 76 cpv. 1 RRF). La durata della validità dell'iscrizione provvisoria deve figurare a registro fondiario, poiché solo così l'ufficiale del registro fondiario può appurare con certezza il decorso del termine (DTF 112 II 498; 101 II 68). Il termine fissato dal giudice per la validità dell'iscrizione può essere prolungato solo se la protrazione è stata accordata e annotata a registro fondiario prima della scadenza del termine originario (DTF 98 Ia 245; 60 I 296; 53

II 219). Se ciò non avviene l'iscrizione provvisoria si estingue, essendo determinante la circostanza oggettiva della mancata annotazione della proroga a registro fondiario entro la scadenza del termine originario, indipendentemente dai motivi dell'omissione di tale atto (DTF 53 II 218 consid. 1).

### **E. 3**

Nel decreto dell'11 ottobre 1990 il Pretore ha fatto ordine all'Ufficio dei registri di Locarno, segnatamente, di iscrivere in via provvisoria a carico della proprietà per piani n. \_\_\_\_\_ del fondo base n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_, ora proprietà dell'appellata, un'ipoteca legale dell'importo di fr. 36'843,35 oltre interessi al 5% dal 9 ottobre 1990. Egli ha stabilito la durata di tale iscrizione fino a 20 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza di merito e ha assegnato all'istante un termine di 90 giorni per promuovere la causa di accertamento del credito e di iscrizione dell'ipoteca legale definitiva, con l'avvertenza che in caso di decorrenza infruttuosa del termine l'iscrizione sarebbe stata cancellata. a) A registro fondiario sono quindi state iscritte, in concreto, sia la durata dell'iscrizione sia il termine per inoltrare l'azione di merito (l'azione intesa all'accertamento del credito non è in realtà di alcuna pertinenza). Dall'estratto del registro fondiario relativo alla proprietà per piani n. \_\_\_\_\_, assunto agli atti d'ufficio da questa Camera, risulta infatti l'iscrizione provvisoria della nota ipoteca legale: ancorché a libro mastro non sia menzionata la durata dell'iscrizione provvisoria, quest'ultima rinvia espressamente al documento giustificativo n. \_\_\_\_\_, ossia al citato decreto dell'11 ottobre 1990, che contempla la durata dell'iscrizione provvisoria e il termine per promuovere l'azione di iscrizione definitiva. Essa era quindi conforme alla legge, la pubblicità del registro fondiario estendendosi anche ai documenti giustificativi ( Homberger , Commentario zurighese, art. 970 CC n. 4). b) Il termine assegnato originariamente dal Pretore con il decreto 11 ottobre 1990, intimato alle parti lo stesso giorno, scadeva il 10 gennaio 1991, non essendo sospeso dalle ferie giudiziarie del diritto cantonale (DTF 119 II 435 e rinvii). L'ordinanza 20 dicembre 1990, con cui il Pretore prorogava il citato termine al 28 febbraio 1991, non è mai stata comunicata all'ufficio del registro fondiario, essendo stata intimata alle sole parti in causa. Quand'anche tale proroga fosse stata emanata tempestivamente, la mancata annotazione a registro fondiario ha pertanto come conseguenza che essa era inefficace per salvaguardare il termine previsto dall'art. 961 cpv. 3 CC, il cui rispetto deve essere esaminato d'ufficio dal giudice (DTF 89 II 309 seg.). c) L'iscrizione provvisoria dell'ipoteca legale è dunque irrimediabilmente decaduta con la decorrenza infruttuosa del termine di 90 giorni per promuovere l'azione di iscrizione definitiva, ossia l'11 gennaio 1991 (cfr. consid. 2b e riferimenti). Nulla muta, al riguardo, il fatto che l'Ufficiale del registro fondiario non abbia proceduto a radiare d'ufficio la nota iscrizione provvisoria, in contrasto con quanto previsto all'art. 76 cpv. 1 RRF (DTF 98 Ia 245 seg.; 60 I 298). Estintasi l'11 gennaio 1991 l'iscrizione provvisoria, sono inefficaci anche le due proroghe del 6 febbraio, rispettivamente del 13 marzo 1991, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore (sentenza impugnata consid. 3), poiché il giudice non può ordinare il mantenimento sulla base di un nuovo termine di un'iscrizione provvisoria decaduta (DTF 98 Ia 246 segg.). Altrettanto dicasi per l'ordinanza 22 aprile 1991, motivo per cui non è necessario un esame più approfondito della questione di sapere se il termine possa essere sospeso. La sentenza impugnata deve pertanto essere confermata, ancorché per altri motivi, e l'appello respinto.

### **E. 4**

L'appellante contesta anche la decisione del Pretore di porre a suo carico gli oneri processuali, comprensivi di una tassa di giustizia di fr. 350.–, e l'indennità per ripetibili di fr. 800.– da versare alla convenuta. L'attore sostiene infatti che la sua soccombenza è stata provocata dall'ordinanza di sospensione della causa, emanata irregolarmente dal Pretore il 22 aprile 1991, di modo che non si giustificerebbe di caricargli gli oneri processuali e le ripetibili. Per l'art. 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili. Il Pretore ha correttamente applicato tale disposto, caricando all'attore, soccombente, oneri processuali e ripetibili. È vero che l'appellante ha promosso tardivamente l'azione tendente all'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, confidando in ordinanze (di proroga e di sospensione) rivelatesi successivamente inefficaci. A prescindere dal quesito dell'ammissibilità di principio della sospensione della causa nell'ambito di iscrizioni provvisorie ai sensi dell'art. 961 CC – che come si è visto può in concreto rimanere indeciso – l'appellante, facendo prova di diligenza, avrebbe potuto quantomeno rendersi conto che le ordinanze di proroga non erano valide, poiché neppure comunicate all'ufficiale del registro fondiario, e invitare il Pretore a porvi rimedio, rendendo così possibile l'annotazione delle proroghe in tempo utile. Non essendosi ciò verificato, non si giustifica una diversa attribuzione di spese e ripetibili. L'appello si rivela quindi infondato anche su questo punto.

#### **E. 5**

Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e sono pertanto posti a carico dell'appellante, che rifonderà inoltre alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.